



---

# Procedura Whistleblowing

---

Versione	Data	Descrizione / Variazioni
01	17/12/2023	Prima predisposizione della procedura
02	13/05/2026	Aggiornamento integrante le linee guida ANAC Approvate con Delibera n° 478 del 26 novembre 2025

## INDICE

1. Scopo .....	3
2. Campo di applicazione.....	3
3. Modifiche/aggiornamenti.....	3
4. Diffusione e informazione.....	4
5. Situazioni da segnalare .....	4
6. Figure responsabili e segnalazione.....	5
7. Ammissibilità e gestione della segnalazione.....	6
8. Tutele del segnalante.....	7
9. Riservatezza.....	8
10. Non ritorsione.....	9
11. Modalità di effettuare una segnalazione.....	9
12. Gestione della segnalazione .....	10
13. Conflitto di interesse.....	11
14. Accertamenti e chiusura della segnalazione.....	11
15. Regime sanzionatorio.....	12

### ALLEGATI:

- Flyer Link e QR Code
- Diagramma flusso Whistleblowing
- Guida alla pagina di segnalazione
- Informativa sul trattamento dei dati personali - Whistleblowing
- Modulo individuazione Gestori della Segnalazione
- Security paper Formalize

## 1. Scopo

Scopo del presente documento è disciplinare le modalità di ricezione, gestione e seguito delle segnalazioni effettuate ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, da parte dei soggetti legittimati e collegati a Fondo Pensione Complementare – Fon.Te (di seguito “Il Fondo”). La volontà del Fondo è stata quella di creare un canale di comunicazione riferito a qualsiasi situazione di non conformità normativa e/o interna.

In attuazione della normativa vigente in materia di whistleblowing e in conformità alle Linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Fondo ha istituito un canale interno di segnalazione che garantisce, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione.

Il canale di segnalazione è realizzato mediante una piattaforma informatica accessibile via web, dotata di misure tecniche e organizzative adeguate, tra cui meccanismi di crittografia, idonee a prevenire accessi non autorizzati e a tutelare l’integrità e la confidenzialità dei dati trattati, nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e protezione dei dati personali previsti dalla normativa applicabile e dalle Linee guida ANAC.

L’adozione del canale è finalizzata a garantire l’accessibilità continuativa del sistema di segnalazione a tutti i soggetti legittimati e a consentire una gestione delle segnalazioni conforme ai principi di autonomia, imparzialità, diligenza e trasparenza, assicurando un adeguato seguito alle segnalazioni ricevute.

## 2. Campo di applicazione

Sono oggetto della presente procedura tutte le segnalazioni effettuate in ottemperanza al D.Lgs. 24/2023 - *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.*

La presente procedura è destinata a:

### **Soggetti tutelati del settore privato**

*(D.Lgs. 24/2023)*

- **Lavoratori subordinati**
- **Lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- **Liberi professionisti** e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- **Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- **Azionisti** (persone fisiche);
- Altri soggetti elencati nelle Linee Guida Anac.

## 3. Modifiche/aggiornamenti

Il Fondo potrà apportare, in ogni momento, modifiche e/o aggiornamenti alla presente procedura, come richiesto dall’evoluzione delle circostanze e dal contesto operativo, nonché dalle necessità connesse alla realizzazione degli obiettivi che il Fondo si prefigge per la tutela dei propri interessi.

## 4. Diffusione e informazione

Il Fondo mette a disposizione informazioni chiare sul Canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili (es. tramite sito Internet) alle persone che, pur non frequentando fisicamente i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la stessa.

## 5. Situazioni da segnalare

Qualsiasi soggetto tra quelli in precedenza identificati ha la possibilità di effettuare una segnalazione. Tale comunicazione può essere effettuata qualora si ravvisino situazioni, a titolo di esempio, simili alle seguenti:

- si viene a conoscenza che un collaboratore aziendale sta corrompendo un fornitore o un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- un lavoratore si trova a lavorare in area produzione con DPI danneggiati, quindi non idonei alla protezione, oppure del tutto assenti;
- si è coinvolti o a conoscenza di reati ambientali commessi da clienti / fornitori aziendali;
- all'interno dell'ambiente di lavoro sono presenti e/o si reiterano episodi di razzismo e/o sessismo e/o xenofobia;
- si viene a conoscenza di comportamenti atti a corrompere o ad avere vantaggi in tema di visite ispettive / controlli fiscali da parte da parte di soggetto aziendale verso soggetti terzi o enti pubblici;
- si è assistito alla corruzione di un ente terzo al fine di ottenere una certificazione per il Fondo;
- individuazione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti.

### Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica

(D.Lgs. 24/2023)

#### Violazioni del diritto nazionale

- **Condotte illecite** rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;

#### Violazioni del diritto dell'UE

- Illeciti commessi in **violazione della normativa dell'UE** indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le **violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza** e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Violazioni delle misure restrittive UE;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai punti sopra indicati.

Inoltre, possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili:

- a) le notizie palesemente prive di fondamento;
- b) le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- c) i reclami da parte di aderenti o aziende associate al Fondo;
- d) nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

***Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia***

*(D.Lgs. 24/2023)*

Le **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## 6. Figure responsabili e segnalazione

Il sistema di allerta è sicuro e opera in collaborazione con un partner:

- **Whistleblower Software ApS.**, il fornitore della omonima piattaforma (<https://whistleblowersoftware.com/it>)
- **Gestori della segnalazione – Comitato Whistleblowing** – soggetti terzi e indipendenti che garantiscono la protezione dei dati del segnalante e che fungendo da referenti e terze parti di fiducia sono in grado di assistere il Fondo in alcune fasi del processo di elaborazione / gestione della segnalazione. Rif. "Modulo individuazione Gestori della Segnalazione". Lo stesso gruppo di lavoro è anche Referente per il Fondo del Reporting aziendale, ovvero del team di soggetti ai quali vengono condivisi dalla Compliance Srl i "Report di segnalazione" e le relazioni periodiche.

**Soggetti che collaborano con il Fondo per garantire un adeguato sistema di allerta e segnalazione**

<b>Whistleblower Software ApS</b>	<b>Gestori della segnalazione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Fornitore della piattaforma</li> <li>b) Archiviazione dei dati e delle segnalazioni</li> <li>c) Garante di un sistema di sicurezza adeguato (crittografia e anonimato delle segnalazioni)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Filtro delle segnalazioni;</li> <li>b) Analisi della loro ammissibilità;</li> <li>c) Attività di verifica e di indagine delle sole segnalazioni ammissibili</li> <li>d) Interazioni con il whistleblower (eventualmente anonimo);</li> <li>e) Attività di Reporting a Fondo Fon.Te.;</li> <li>f) Riscontro al segnalante.</li> </ul>

## 7. Ammissibilità e gestione della segnalazione

### 7.1. Attinenza del contesto lavorativo

Una segnalazione, per essere ammessa e considerata al fine di denunciare una violazione, è importante che sia collegata al contesto lavorativo del segnalante. Nello specifico, è importante che le informazioni sulle violazioni riguardino comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Il D.Lgs. 24/2023, adottando un'ampia nozione di contesto lavorativo, fa rientrare nell'efficacia normativa non solo i dipendenti, ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con il Fondo, ad esempio consulenti, volontari, azionisti, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

### 7.2. Elementi e caratteristiche delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiare:

**Caratteristiche delle segnalazioni**

(D.Lgs. 24/2023)

- Le circostanze di **tempo** e di **luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- La **descrizione** del fatto;
- Le generalità o altri elementi che consentano di **identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati**.

Al fine di rendere sempre più chiara la segnalazione è utile e possibile allegare documenti direttamente sulla piattaforma (immagini, video o registrazioni audio) che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia

richiesto un incontro diretto.

### 7.3. Irrilevanza dei motivi personali del segnalante

Importante segnalare che i motivi che hanno indotto la persona ad effettuare la segnalazione sono irrilevanti ai fini della trattazione dell'allerta e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

### 7.4. Destinatario diverso da persona incaricata a gestire le segnalazioni Whistleblowing

Nel caso in cui la segnalazione venga indirizzata a un soggetto diverso da quello designato e autorizzato dalla Società per la gestione delle segnalazioni whistleblowing è necessario distinguere due eventualità, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida ANAC in materia di whistleblowing e protezione dei segnalanti.

1. Se la persona segnalante dichiara espressamente di **voler beneficiare delle tutele whistleblowing** o tale volontà è desumibile chiaramente dalla segnalazione (ad esempio, indicando fatti di rilievo per la legge), la segnalazione deve essere considerata come una segnalazione whistleblowing. In tal caso, la segnalazione deve essere trasmessa, entro e non oltre sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente a trattarla, come definito dalla presente procedura. Allo stesso tempo, dovrà essere informata la persona segnalante circa la trasmissione e il successivo trattamento della segnalazione.
2. Se la persona segnalante **non dichiara esplicitamente la volontà di beneficiare delle tutele whistleblowing**, o tale intenzione non risulta chiara o desumibile dalla segnalazione, la stessa dovrà essere trattata come una segnalazione ordinaria, secondo le consuete modalità previste per le comunicazioni non rilevanti ai fini delle normative whistleblowing.

Nel caso in cui un destinatario diverso dal Gestore delle segnalazioni venga a conoscenza di una segnalazione whistleblowing, è fortemente consigliato che tale destinatario:

- assista il segnalante nella compilazione della segnalazione, guidandolo nell'utilizzo del canale di segnalazione ufficiale;
- qualora necessario, trascriva la segnalazione per conto del segnalante all'interno del canale di segnalazione, rispettando la volontà del segnalante di beneficiare delle tutele whistleblowing, e garantendo la corretta registrazione dei dati.

Questa procedura consente di garantire il massimo supporto al segnalante, senza compromettere la riservatezza, e assicurando che la segnalazione venga trattata nel rispetto delle normative di protezione e delle tutele whistleblowing previste dal d.lgs. 24/2023 e dalle Linee guida ANAC.

## 8. Tutele del segnalante

Il D.Lgs. 24/2023 garantisce un importante sistema di tutele offerte a colui che segnala. Tutele che, come già evidenziato, si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante. In particolare, il D.Lgs. 24/2023 prevede un sistema di protezione che comprende:

### Tutele del segnalante

(D.Lgs. 24/2023)

La **tutela della riservatezza** del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.

La **tutela da eventuali ritorsioni** adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.

Le **limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Il Decreto, inoltre, vieta rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile.

## 9. Riservatezza

All'ente che riceve e tratta le segnalazioni (e alla stessa ANAC) è imposto di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

L'eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni è previsto a patto che avvenga sempre con il consenso espresso della persona segnalante stessa.

Per una lettura integrale della tutela della riservatezza del segnalante si rimanda al testo delle Linee Guida ANAC (cfr. *paragrafo 4.1 Linee Guida ANAC*) e il D.Lgs. 24/2023. Di seguito, vengono riportati gli elementi fondamentali e di più recente introduzione:

### Riservatezza del segnalante

(D.Lgs. 24/2023)

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

In due casi espressamente previsti dal Decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- o nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- o nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Il D.Lgs. 24/2023 con l'intento di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza vada garantita anche a soggetti diversi dal segnalante. Per una lettura integrale della tutela della riservatezza del soggetto diverso dal segnalante si rimanda al testo delle Linee Guida ANAC (cfr. *paragrafo 4.1 Linee Guida ANAC*).

Al fine di rafforzare la tutela della riservatezza anche sotto il profilo informatico, la Società consente l'accesso al canale interno di segnalazione mediante strumenti che permettono di effettuare la segnalazione senza collegamento alla rete aziendale. Tali modalità sono adottate allo scopo di ridurre il rischio di tracciabilità tecnica della segnalazione e di rafforzare la protezione dell'identità della persona segnalante.

Inoltre, nell'ambito della gestione delle segnalazioni, i soggetti incaricati delle attività di primo livello adottano misure organizzative idonee a limitare la circolazione delle informazioni identificative, provvedendo, ove necessario, a oscurare o anonimizzare dati o elementi contenuti nella segnalazione dai quali possa desumersi, anche indirettamente, l'identità della persona segnalante.

Al fine di garantire il massimo livello di riservatezza, la Società raccomanda alla persona segnalante, ove possibile, l'utilizzo di dispositivi personali per l'accesso al canale di segnalazione.

## 10. Non ritorsione

Il Decreto prevede, a tutela del *whistleblower*, il **divieto di ritorsione** definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*<sup>1</sup>.

Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La ritorsione può essere anche *“solo tentata o minacciata”*.

Importante segnalare che la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

## 11. Modalità di effettuare una segnalazione

### 11.1. Sistema di allerta (con piattaforma)

Il canale di segnalazione crittografato messo a disposizione del Fondo è il canale ufficiale per le segnalazioni whistleblowing e consente di effettuare segnalazioni in modo sicuro e riservato.

---

<sup>1</sup> Da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione.

All'interno di questo canale, è possibile effettuare segnalazioni scritte, compilando un apposito questionario online che guida il segnalante nella descrizione dettagliata dell'incidente o violazione. Inoltre, il segnalante ha la possibilità di allegare file, documenti, fotografie o altre evidenze utili che possano supportare la segnalazione, contribuendo a renderla più chiara e circostanziata. Tutte le informazioni fornite vengono trattate nel massimo rispetto della riservatezza e con l'adozione delle misure di sicurezza previste dal d.lgs. 24/2023 e dalle Linee guida ANAC.

In alternativa, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale, utilizzando una funzione di registrazione audio integrata nella piattaforma.

Per maggiori dettagli su come effettuare una segnalazione tramite il sistema di allerta, si rimanda all'allegato "Guida alla pagina di segnalazione", che contiene la spiegazione completa su come procedere con l'utilizzo della piattaforma.

### **11.2. Canale esterno di segnalazione (ANAC)**

Ferma restando la preferenza per il canale interno è prevista la possibilità per i soggetti del settore privato di effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno dell'ANAC.

L'utilizzo del canale esterno è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore. In particolare, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna (presso ANAC) se, al momento della sua presentazione:

- a) il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte del gestore della segnalazione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## **12. Gestione della segnalazione**

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione tramite Piattaforma, il comitato al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione svolgono le seguenti attività:

- a) Ricezione delle segnalazioni: riceve le segnalazioni attraverso il canale crittografato, garantendo la riservatezza e il trattamento conforme alla normativa.
- b) Analisi di ammissibilità: valuta la segnalazione in base ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa applicabile, per determinare se la segnalazione rientra nel campo delle violazioni da trattare come whistleblowing.
- c) Interlocuzione con il segnalante: mantiene il dialogo con la persona segnalante, rispondendo tempestivamente alle richieste di chiarimenti e, se necessario, chiedendo ulteriori informazioni per completare la valutazione della segnalazione.
- d) Attività di verifica e di indagine delle sole segnalazioni ammissibili.
- e) Trasmissione dei report: fornisce report periodici sulla gestione delle segnalazioni e report specifici su segnalazioni ammissibili, cercando di anonimizzare le informazioni contenute per garantire la

riservatezza della persona segnalante.

- f) Chiusura e archiviazione delle segnalazioni: una volta completata la gestione, archivia le segnalazioni in conformità alla normativa, assicurando che siano conservate per il periodo previsto (fino a 5 anni).

### 13. Conflitto di interesse

Al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità del processo di gestione delle segnalazioni, è fondamentale evitare possibili conflitti di interesse tra il gestore della segnalazione e/o i referenti Whistleblowing interni e il soggetto segnalato, come previsto dalla normativa vigente e dalle Linee Guida ANAC, in particolare quelle adottate con delibera n. 478/2025.

Nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità e indipendenza, il Fondo ha predisposto una disciplina specifica per identificare e prevenire eventuali conflitti di interesse che possano sorgere durante la valutazione della segnalazione o l'esecuzione dell'istruttoria.

Per prevenire conflitti di interesse, la Società ha individuato come gestore delle segnalazioni esterno e imparziale la Compliance S.r.l., che opera in piena autonomia nella gestione e nel trattamento delle segnalazioni.

Inoltre, nel caso in cui si verifichi un conflitto di interesse tra la persona segnalante e un referente Whistleblowing interno, il gestore di primo livello (responsabile del canale di segnalazione) avrà l'obbligo di escludere il soggetto segnalato dalla ricezione dello specifico report, al fine di garantire che la gestione della segnalazione avvenga in modo imparziale e conforme alle normative di tutela del segnalante.

### 14. Accertamenti e chiusura della segnalazione

La Società Compliance S.r.l., a seguito della ricezione di una segnalazione che abbia superato la fase di verifica di ammissibilità, predispone uno specifico report di analisi volto a valutarne la rilevanza ai fini della disciplina whistleblowing.

Tale report viene tempestivamente condiviso con gli altri soggetti deputati alla gestione delle segnalazioni (individuati nell'apposito allegato "Modulo di individuazione Gestori della Segnalazione"), i quali, al pari di Compliance S.r.l., hanno accesso al canale di segnalazione e alle relative informazioni.

Il report di Compliance S.r.l. ha quindi la funzione di fornire un inquadramento preliminare della segnalazione (in termini di ammissibilità e qualificazione), al fine di supportare i Gestori della Segnalazione nella definizione delle successive attività istruttorie e nella predisposizione della prima risposta da fornire al segnalante, da coordinarsi congiuntamente.

Inoltre, con cadenza semestrale, la Società Compliance S.r.l. trasmette al Fondo una relazione periodica contenente una sintesi delle attività svolte, redatta in forma aggregata e statistica, nonché un monitoraggio delle segnalazioni aperte e/o temporaneamente inammissibili.

Le comunicazioni sopra descritte vengono trasmesse in formato PDF ai soggetti destinatari. In particolare, la relazione periodica – priva di dati personali o informazioni riservate – è condivisa in formato non protetto, mentre i report relativi a specifiche segnalazioni sono protetti mediante password. La chiave di accesso viene

comunicata ai soggetti designati con modalità separata rispetto all'invio del documento (ad esempio telefonicamente o tramite messaggio di testo).

Una volta richieste ulteriori informazioni al segnalante al fine di rendere ammissibile una segnalazione precedentemente non ritenuta tale, trascorsi n. 90 giorni dalla richiesta, in mancanza di riscontri, tale segnalazione viene considerata conclusa.

I soggetti individuati all'interno all'azienda che ricevono il Report della segnalazione, sono tenuti ad eseguire accertamenti e verifiche sul contenuto della stessa, eventualmente richiedendo il supporto di altre funzioni aziendali.

Al termine delle verifiche, nel caso in cui sia stato individuato un illecito o altra situazione di interesse, è possibile che il Fondo arrivi ad informare l'Autorità giudiziaria e ad applicare nei confronti del reo il regime disciplinare sanzionatorio previsto.

Ove lo ritenga opportuno, il Fondo può richiedere alla Società Compliance Srl di inserire all'interno di una specifica "pagina di allerta" un riscontro indirizzato al segnalante (es. *"Dopo la segnalazione ricevuta, il Fondo ha introdotto una serie di controlli sull'operato dell'ufficio/persona citata e ha riscontrato che ..."*).

Con riferimento all'archiviazione della segnalazione, ai sensi dell'art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 24/2023, *"le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione"*.



Ricordarsi sempre che utilizzare il Canale di segnalazione tramite piattaforma è un'opportunità, non un obbligo.

Spesso la soluzione migliore può essere la comunicazione diretta con il proprio Responsabile di Area o il proprio Datore di Lavoro.

## 15. Regime sanzionatorio

La gestione delle segnalazioni whistleblowing deve essere improntata alla trasparenza e alla buona fede. Tuttavia, qualora emergano segnalazioni falsificate o strumentalizzate, o se il soggetto segnalato venga poi ritenuto responsabile di un illecito, il Fondo si riserva di adottare le misure necessarie per tutelare i propri interessi e garantire la corretta applicazione delle normative interne. Le sanzioni applicabili variano in base alla gravità della condotta, come dettagliato di seguito.

### 15.1. Segnalazioni in malafede

Nel caso in cui venga accertato che una segnalazione è stata effettuata in malafede, con l'intento di danneggiare un individuo o l'organizzazione, il Fondo adotterà misure sanzionatorie in conformità con il proprio sistema disciplinare e le normative applicabili. Le sanzioni possono includere:

- Sanzioni disciplinari: applicate in conformità al CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e al sistema disciplinare del Fondo, in misura proporzionata alla gravità dell'intento malevolo;

- Responsabilità civile: se la segnalazione ha causato danni patrimoniali o reputazionali all'azienda o a terzi, il segnalante potrebbe essere chiamato a risarcire i danni causati;
- Responsabilità penale: in caso di reati come calunnia o diffamazione, la persona segnalante potrà essere perseguibile penalmente, con applicazione di sanzioni previste dal Codice Penale.


### **15.2. Accertamento di illecito da parte del soggetto segnalato**

Nel caso in cui, a seguito di verifica e indagine, risulti che la persona segnalata abbia effettivamente commesso un illecito, il Fondo provvederà ad applicare le sanzioni previste dal proprio Regolamento disciplinare, che possono includere:

- Misure correttive e sanzioni disciplinari applicate in conformità al CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi e al sistema disciplinare del Fondo, in misura proporzionata alla gravità dell'illecito e nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità;
- Responsabilità civile: se l'illecito o la violazione ha arrecato danno patrimoniale all'azienda o a terzi, il soggetto responsabile sarà chiamato a risarcire tali danni;
- Responsabilità penale: nei casi in cui l'illecito costituisca reato, il Fondo si riserva di informare le Autorità competenti e avviare procedimenti penali.

Le misure disciplinari applicate saranno sempre proporzionate e gradualità, in conformità con il Codice disciplinare e le Linee guida ANAC, garantendo che le sanzioni siano commisurate alla gravità dell'infrazione e nel rispetto dei diritti del personale. Ogni decisione sarà presa tenendo conto delle circostanze specifiche e delle implicazioni dell'illecito, in linea con i principi di equità e trasparenza.

# Diagramma di flusso (Whistleblowing)



# Sistema di allerta (Whistleblowing)

LINK PER ACCEDERE AL FORM DI SEGNALAZIONE: <https://whistleblowersoftware.com/secure/fondofonte>

QR CODE PER ACCEDERE AL FORM DI SEGNALAZIONE:

